



COMUNE DI BEDIZZOLE
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE AREA TECNICA
NUMERO 239 DEL 18.09.2018

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ART. 192 D.LGS 267/2000) PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL CODICE DEI CONTRATTI PER IL PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5E246A0AC.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
(VISINI Arch. PAOLA)

Adotta la seguente determinazione:

Vista la deliberazione C.C. n. 68 del 21.12.2017 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 ed il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020, immediatamente esecutiva;

Vista la delibera della G.C. n. 149 del 28.12.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “esame ed approvazione piano esecutivo di gestione 2018-2020 - art. 169 d.lgs. 18.08.2000 n.267 e assegnazione obiettivi nonche' capitoli di entrata e spesa alla gestione dei responsabili di area”;

Vista la delibera della G.C. n. 150 del 28.12.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “Determinazione delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del C.C.N.L. relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle regioni ed autonomie locali stipulato in data 31.03.1999 e determinazione delle retribuzioni di posizione e di risultato con decorrenza 01.01.2018 e fino alla scadenza del mandato amministrativo”;

Visto il decreto sindacale n. 8 del 29.12.2017 di nomina di Responsabile di Area per l'anno 2018 fino scadenza mandato amministrativo;

Premesso che:

- l'appalto in essere di manutenzione dei dispositivi antincendio presenti negli immobili comunali è prossimo alla scadenza al 31.12.2018 e che pertanto si rende necessario provvedere ad appaltare il servizio per il periodo seguente;
- l'Amministrazione comunale ha la necessità di stipulare un accordo quadro con unico operatore economico (art. 54 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) per l'esecuzione del servizio di che trattasi;

Ritenuto di individuare quale arco temporale per l'affidamento ad operatore economico in possesso di adeguati requisiti tecnico professionali, la durata di anni quattro, avuta considerazione che in tale senso:

- la C.A. addiverrebbe a condizioni economiche più favorevoli in quanto il concorrente è maggiormente interessato a svolgere l'appalto per periodo superiore alla singola annualità, anche con possibilità di valutare il proprio profitto di impresa a medio termine con maggiori sconti in fase di offerta;
- maggiore possibilità di programmazione del servizio da parte dell'Ufficio Lavori Pubblici;

Visto l'articolo 192 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 "Codice dei contratti pubblici" (di seguito per brevità Codice);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 163 Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per quanto ancora in vigore e le Linee Guida emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione;

Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del decreto Legislativo 50/2016 che così recita: "per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici ..."

Richiamato l'art. 36 comma 6 del Codice dei contratti che recita: "per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni";

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina l'istituto dell'accordo quadro;

Rilevato che l'accordo quadro è uno strumento di contrattazione che consente di accorpate per un periodo determinato prestazioni di tipo omogeneo e ripetitive, come possono essere le attività di manutenzione degli immobili, rispetto alle quali non c'è certezza ex ante in ordine al numero e alla tipologia degli interventi che nel corso del tempo dovranno essere eseguiti, cosicché la Stazione appaltante procede all'affidamento dei singoli servizi all'operatore economico aggiudicatario dell'accordo quadro, con singoli contratti attuativi, alla definizione dell'esatta tipologia, misura e consistenza;

Ritenuto pertanto di procedere mediante affidamento diretto, previa richiesta di preventivi a tre operatori economici, selezionati tra coloro che risultano inseriti nell'albo fornitori comunale, e se non presenti in numero sufficiente, quelli iscritti al portale Sintel;

Considerato che lo schema di accordo quadro per il servizio in questione prevede:

- la conclusione dell'accordo quadro con un solo operatore economico;
- la validità dell'accordo quadro fino al 31.12.2022;
- l'importo complessivo presunto posto a base di gara (determinato ai sensi dell'art. 35 comma 16 del Codice dei Contratti) per il periodo contrattuale di 4 anni, determinato tenendo conto della spesa sostenuta in esercizi precedenti per le suddette tipologie di servizi riviste in funzione delle attuali esigenze, è quantificato in via presuntiva in € **27.868,85** oltre Iva di legge;
- *l'aumento del quinto ammonta a € 5.573,77*, pertanto l'importo dell'accordo quadro risulta inferiore alla soglia di € 40.000,00;
- gli importi della spesa suindicati hanno valore meramente indicativo e non sono da intendersi in alcun modo garantiti, essendo soggetti a possibile riduzione superiore al limite del quinto, senza che l'affidatario possa pretendere alcunché non essendo garantito un importo minimo di affidamenti;
- che il contratto sarà stipulato **a misura** ai sensi del Codice dei contratti, e dell'articolo 43, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010.
- che per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si fa riferimento allo schema di accordo quadro e al Capitolato speciale d'appalto parte integrante il contratto nonché, ove necessario, alle norme vigenti in materia;
- la scelta del contraente sarà effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera c) del codice dei contratti, mediante offerta a prezzi unitari;

Visto l'elenco dei nominativi degli operatori economici concorrenti da invitare alla presentazione di un preventivo di spesa per l'affidamento del servizio in oggetto, redatto in data 26.10.2018 dal Responsabile dell'Area tecnica, depositato agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale, nel quale sono indicate n. 3 (diconsi tre) nominativi di operatori economici selezionati tra coloro che risultano inseriti nell'albo fornitori comunale, e se non presenti in numero sufficiente, quelli iscritti al portale Sintel;

Visto lo schema della lettera di invito allegato alla presente determinazione, da trasmettere agli operatori economici inclusi nel suddetto elenco dei nominativi degli operatori economici, predisposto dal competente ufficio LL.PP. nel rispetto delle vigenti norme in materia di appalti di servizi pubblici, nel quale sono riportate sia le modalità per lo svolgimento della gara che i requisiti che devono possedere gli operatori economici per poter ottenere l'affidamento del servizio;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Accertato, ai sensi dell'art. 183 c. 8 del D.Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con la regole del patto di stabilità interno;

VISTA inoltre l'attestazione del responsabile del servizio finanziario, in relazione alla copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'articolo 153 comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

1) di indire la gara per la conclusione di un accordo quadro per il servizio di manutenzione dei dispositivi antincendio presenti negli immobili comunali per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2022”, di importo complessivo stimato pari € **27.868,85** (di cui € 3.000,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) più Iva al 22% per un totale complessivo di € **34.000,00**, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c) del codice dei contratti (il prezzo più basso sarà determinato mediante offerta a prezzi unitari), previa richiesta di preventivo a n.3 (tre) operatori economici, selezionati tra coloro che risultano inseriti nell’albo fornitori comunale, e se non presenti in numero sufficiente, quelli iscritti al portale Sintel, per il servizio da appaltare, ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e D.P.R. 207/2010;

2) di procedere per l’espletamento dell’affidamento mediante l’utilizzo del sistema Sintel della Regione Lombardia , invitando a presentare il preventivo di spesa a n. 3 operatori economici iscritti al portale Sintel per il Comune di Bedizzole e incluse nell’elenco depositato agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale, redatto in data 26.10.2018 dal Responsabile dell’Area tecnica;

3) di approvare l’allegato schema della lettera di invito e relativi allegati, nel quale sono indicate sia le modalità per lo svolgimento della gara, che i requisiti che devono possedere gli operatori economici concorrenti per poter ottenere l’affidamento del servizio;

4) di stabilire che ai fini dell’accordo quadro conseguente l’aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque comprese nel Capitolato speciale d’appalto e nello schema di accordo quadro.

5) di assumere l’impegno di spesa dell’importo pari a € **17.000,00** come segue:

- **esercizio 2019** sul bilancio di previsione finanziario 2018/2020 capitolo 10150301/1 EDIFICI COMUNALI di € **8.500,00**;
- **esercizio 2020** sul bilancio di previsione finanziario 2018/2020 capitolo 10150301/1 EDIFICI COMUNALI di € **8.500,00**;

e di dare atto che per l’annualità 2021-2022 sarà assunto l’impegno di spesa di € 8.500,00 annuo con appositi provvedimenti;

6) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

7) di dare atto che è stata accertata ai sensi dell’art. 183 c. 8 del D.Lgs 267/2000, la compatibilità del programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto, con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

8) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà come segue:

- € 8.500,00 entro il 31.12.2019
- € 8.500,00 entro il 31.12.2020
- € 8.500,00 entro il 31.12.2021
- € 8.500,00 entro il 31.12.2022.

9) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs.n.33 del 14.03.2013, in conseguenza al presente atto, si provvederà alla pubblicazione sul sito comunale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(VISINI Arch. PAOLA)